



OGGETTO: Ordinanza sindacale per la manutenzione di fossi, ripe e canali in materia di condotta delle acque nel territorio del Comune di Albisola Superiore.

IL SINDACO

Premesso che:

- tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- il territorio del Comune di Albisola Superiore risulta particolarmente vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti durante tutto l'anno ed in particolare nel periodo compreso fra l'autunno e la primavera, con conseguenti possibili allagamenti, con pericolo di grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose;
- la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza di fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;

Considerato che:

- al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, tipicamente soggetto ad allagamenti, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione di idonea rete di regimazione;
- tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie devono essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso tombinamenti, fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;
- è necessario provvedere, con periodicità, da parte dei proprietari, alla manutenzione dei suoli di proprietà privata, agricoli, urbanizzati, ivi compresi i fossi costituenti il reticolo idraulico secondario (con esclusione di quelli demaniali o classificati acque pubbliche, la cui manutenzione è in carico al Comune ed agli Enti competenti in materia di difesa del suolo); alle opere di regimazione delle acque meteoriche (fognature e canali di scolo), ivi compresi i fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, di proprietà privata, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, comprese eventuali frane, allo scopo di mantenere in efficienza il regime di scolo delle acque, onde evitare danni al sistema viario e idraulico del territorio comunale e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente canalizzate;

Visto l'art.12 del R.D. n. 523 del 25.07.1904 rivolto anche ai proprietari e possessori di fondi laterali alle strade comunali e rurali e a tutti i proprietari e possessori frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere che devono provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio;

**Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata
Servizio Ambiente**

Piazza Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel: 019 482295; fax: 019 480511
email: ambiente@comune.albisola-superiore.sv.it
pec: protocollo@pec.albisup.it
siti internet: www.comune.albisola-superiore.sv.it
www.albisolaturismo.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**



Visti gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile che dispongono rispettivamente in merito allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri (in fossi, colatoi ed altri alvei), alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

Considerato che in questi ultimi anni si sono succeduti e continuano a susseguirsi con elevata frequenza gli stati di allerta idrogeologica per temporali e piogge diffuse;

Considerata la fragilità del territorio di fronte a piogge che annualmente e ciclicamente ed in poche ore riversano quantità di acqua eccezionali;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza estesa all'intero territorio comunale che prescriva l'esecuzione, da parte dei privati, individuati nello specifico a seguire, di interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento e di mancato deflusso delle acque e degli scarichi;

Ritenuta l'urgenza in merito all'esecuzione delle disposizioni previste dal presente provvedimento;

Dato atto che la presente ordinanza è rivolta ad una generalità di persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Visto l'art. 50/54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la presente,

ORDINA

ai proprietari di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale e, comunque, a tutti i proprietari o gestori di terreni ed aree scoperte a qualsiasi uso destinati ed a coloro titolari di altro diritto reale diretto e/o tramite propri rappresentanti (es. amministratori) o aventi titolo, anche per patto contrattuale (es. possessori, usufruttuari, conduttori, ditte ed esercenti) con disponibilità su tali beni, incluse le aree di cantiere, di provvedere ciclicamente:

- a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
- b) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;
- c) alla pulizia, nei tratti intubati, dei tombini e dei ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
- d) alla rimozione tempestiva e smaltimento/recupero a norma di legge di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra, nelle forme previste dalla legge;
- e) nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) all'esecuzione delle necessarie operazioni, mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 (metri due) dal ciglio del fosso e almeno mt. 4,00 (metri quattro) dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il

**Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata
Servizio Ambiente**

Piazza Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel: 019 482295; fax: 019 480511
email: ambiente@comune.albisola-superiore.sv.it
pec: protocollo@pec.albisup.it
siti internet: www.comune.albisola-superiore.sv.it
www.albisolaturismo.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**



- danneggiamento delle strade;
- f) nel caso in cui, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
- g) a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale;

FISSA

Le seguenti scadenze per le operazioni di cui alle lettere a) b) c) d) e g):

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018 per l'anno in corso

e successivamente:

- **ENTRO IL 30 GIUGNO di ogni anno;**
- **ENTRO IL 30 SETTEMBRE di ogni anno;**

AVVERTE

- a) che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze sindacali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre all'obbligo, per i trasgressori, di effettuare l'intervento entro 15 gg. dall'accertamento degli Organi di Vigilanza;
- b) tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che, qualora non dovessero adempiere entro i termini indicati, all'esecuzione delle operazioni, gli stessi potranno essere eseguiti d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni di legge;
- c) che, qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente posto a carico degli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute in merito da questa Amministrazione;
- d) tutti i cittadini interessati che è possibile contattare, per eventuali informazioni in merito al contenuto della presente ordinanza:
- il Servizio Ambiente Comunale: 019 482295 interno 238
 - il Comando di Polizia Municipale di Albisola Superiore: 019 485351

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line comunale per 60 giorni consecutivi, sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune, nonché la sua pubblicizzazione anche attraverso le bacheche comunali sul territorio ed affissione di manifesti e la trasmissione:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Savona;

Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata
Servizio Ambiente

Piazza Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel: 019 482295; fax: 019 480511
email: ambiente@comune.albisola-superiore.sv.it
pec: protocollo@pec.albisup.it
siti internet: www.comune.albisola-superiore.sv.it
www.albisolaturismo.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato



- al Comando di Polizia Municipale per i controlli di competenza;
- al Settore Patrimonio, Società Partecipate e Manutenzioni comunale;
- al Gruppo Carabinieri Forestale Savona;
- al Settore Difesa del Suolo Savona ed Imperia – Regione Liguria
- al Gestore del Servizio Raccolta Rifiuti comunale;
- alla ANACI (Associazione Amministratori Condomini);
- all'UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari);
- all'ASPPI (Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari);
- all'APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case);
- all'APE Savona (Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Savona);
- agli Amministratori dei condomini nel territorio comunale;

DA' ATTO

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

**Il Sindaco
Franco Orsi**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate*

**Settore Politiche Ambientali ed Edilizia Privata
Servizio Ambiente**

Piazza Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel: 019 482295; fax: 019 480511
email: ambiente@comune.albisola-superiore.sv.it
pec: protocollo@pec.albisup.it
siti internet: www.comune.albisola-superiore.sv.it
www.albisolaturismo.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

**Comune con
Sistema di Gestione Ambientale
certificato**